

STATUTO

TITOLO I[^] - COSTITUZIONE E SCOPI

- ARTICOLO 1.

E' costituita un'Associazione denominata "ANC BOLOGNA".

L'Associazione mantiene il seguente simbolo e marchio con il quale si è riconosciuta nel tempo fin dalla sua costituzione avvenuta in data 9 maggio 2003:

"SIRBO – Sindacato Commercialisti Bologna".

All'Associazione possono aderire tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, siano essi Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti annotati nella sezione A dell'Albo, sia Esperti Contabili annotati nella sezione B dell'Albo; altresì possono aderire gli iscritti alla sezione speciale e gli iscritti nell'elenco dei praticanti sempre di detto Albo.

L'Associazione può aderire ad un Sindacato Nazionale di categoria.

- ARTICOLO 2.

L'Associazione ha sede legale in Bologna. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove.

- ARTICOLO 3.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e opera senza discriminazione di sesso, religione, razza, nazionalità, indirizzo politico e religioso.

- ARTICOLO 4.

I fini e gli scopi dell'Associazione sono:

- a) coordinare e promuovere le attività necessarie per una efficace tutela dell'immagine e difesa della Professione di Commercialista e di Esperto Contabile;
- b) promuovere, con il rispetto delle norme di legge, iniziative intese alla emanazione, rettifica ed abrogazione di norme legislative riguardanti sia l'esercizio della Professione sia l'intera categoria professionale;
- c) rappresentare la categoria nei confronti di enti pubblici e/o privati della Provincia e della regione Emilia Romagna nonché a livello nazionale qualora sia necessario, prestando la propria attività consultiva ed operativa di competenza;
- d) coordinare e/o promuovere manifestazioni, giornate di studio, convegni, seminari e pubblicazioni su argomenti attinenti la Professione e su quelli di particolare interesse per l'intera categoria;
- e) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli iscritti, nonché dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti, nei principali settori di attività, istituendo corsi, seminari, convegni ed incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili ed opportuni per il migliore espletamento delle funzioni professionali, quali, tra gli altri, la pattuizione di convenzioni, agevolazioni in ambiti amministrativo-finanziari, etc;

- ARTICOLO 5.

Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla Legge o dalla Pubblica Autorità nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari

e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi della Associazione.

- **ARTICOLO 6.**

L'Associazione potrà avvalersi di organi di stampa, propri o di terzi.

TITOLO II^ - ASSOCIATI

- **ARTICOLO 7.**

Gli iscritti all'Associazione vengono denominati Associati Ordinari e ad essi può venire rilasciata una tessera sociale di riconoscimento o un documento equipollente.

Il Consiglio Direttivo potrà insignire del titolo di "Benemerito" gli Associati Ordinari che presenteranno i requisiti individuati dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha altresì la possibilità di nominare Associati Onorari coloro i quali, già precedentemente iscritti, si sono distinti per capacità e dedizione in seno all'Associazione. Gli Associati Onorari non saranno tenuti al versamento della quota associativa ed in ogni caso non avranno diritto di voto né potranno essere eletti.

Coloro che intendano aderire all'Associazione devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere al pagamento della quota annuale.

L'adesione all'Associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

TITOLO III^ - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

- **ARTICOLO 8.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Proviviri.

TITOLO IV^ - ASSEMBLEA

- **ARTICOLO 9.**

L'Assemblea è costituita dagli iscritti all'Associazione.

Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto all'Associazione; tuttavia nessun iscritto può avere la rappresentanza di più di n. 15 aderenti.

Gli aderenti che non hanno ancora versato, alla data dell'Assemblea, il contributo di adesione relativo all'esercizio precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea, nonché quelli iscritti da meno di centoventi giorni, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto al voto né potranno essere eletti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori, nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richieda almeno 1/5 (un quinto) degli Associati; in questo caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà procedere affinché la riunione assembleare avvenga entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera, fax, e-mail, P.e.c. o telegramma da inviarsi a tutti gli aderenti almeno otto giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione ed ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove purché nella provincia di Bologna.

- **ARTICOLO 10.**

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare e modificare lo Statuto;
- b) esaminare e proporre linee di azione dell'Associazione;
- c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- d) fissare i contributi a carico degli Associati;
- e) nominare il Consiglio Direttivo;
- f) nominare il Collegio dei Revisori;
- g) nominare il Collegio dei Probiviri.

- **ARTICOLO 11.**

L'Assemblea s'intende validamente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle delibere attinenti le modifiche al presente Statuto è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto che deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea possono essere impugnate dagli Associati entro trenta giorni mediante ricorso scritto da proporre al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inappellabile entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso.

L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

TITOLO V^ - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- **ARTICOLO 12.**

Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni.

Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più Consiglieri, fino ad un massimo di un terzo del Consiglio, i rimanenti, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, possono

cooptare i nuovi Consiglieri attingendo dalla lista dei non eletti in ordine di preferenze o, in mancanza, scegliendoli tra altri Associati. In ogni caso, i nuovi Consiglieri dovranno essere ratificati nel corso della prima assemblea utile.

Se viene a mancare più di un terzo dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà convocarsi senza indugio l'Assemblea, a cura del Collegio dei Revisori, per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di suo impedimento la presidenza della riunione spetterà al Segretario ed in caso di sua assenza al Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli eventuali astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento di tutte le sue funzioni, rapportandosi con il Presidente ed il Tesoriere.

Il Tesoriere detiene i fondi e ne tiene il conto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica o dal Collegio dei Revisori entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, e-mail, P.e.c. o telegramma, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di suo impedimento, dal Segretario.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Revisori effettivi.

- **ARTICOLO 13.**

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna; in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi associativi, che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea degli Associati.

In particolare, senza che ciò costituisca limitazione di poteri, il Consiglio può:

- a) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- b) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto ed il regolamento di svolgimento dei lavori dello stesso;

- c) amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali con le necessarie contribuzioni da sottoporre all'Assemblea, curandone il deposito presso la sede, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) nominare delegati, rappresentanti e consiglieri presso qualsiasi istituzione pubblica e/o privata con finalità di rappresentanza della categoria, nonché nominare delegati, rappresentanti e consiglieri presso gli organismi istituzionali della categoria.

TITOLO VI^A - COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

- ARTICOLO 14.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea fra gli aderenti all'Associazione aventi diritto al voto ed ha funzione di controllo. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio. I Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio ed hanno diritto di esprimere il proprio parere sugli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

All'occorrenza i Revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi in ordine di anzianità.

- ARTICOLO 15.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea; i membri effettivi eleggono fra di loro il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio. Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra gli associati in relazione all'esecuzione ed interpretazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, alle deliberazioni assembleari nonché quale organo di appello, sulle opposizioni alle deliberazioni di adesione ed esclusione adottate dal Consiglio Direttivo.

Esso delibera in base a equità e giustizia, in via insindacabile ed inoppugnabile.

TITOLO VII^A - ELETTORATO PASSIVO

- ARTICOLO 16.

I nominati alle cariche di cui al presente Statuto devono essere aderenti all'Associazione.

La scadenza triennale delle cariche coincide con la data dell'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto annuale dell'anno conclusivo del triennio.

Nel caso in cui un iscritto perda il diritto di appartenenza all'Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all'Associazione stessa.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate solo le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

- ARTICOLO 17.

L'appartenenza all'Associazione cessa :

- a) per recesso; il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera, fax, e-mail o P.e.c. inviata entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;
- b) per esclusione a seguito di morosità non sanata entro il 30 novembre dell'anno cui la quota si riferisce;

- c) per esclusione conseguente alla cancellazione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di appartenenza;
- d) per delibera del Consiglio Direttivo a fronte di comportamenti non in linea con le regole statutarie e con il regolamento interno.

La nuova iscrizione dell'Associato in precedenza escluso per morosità dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII^ - QUOTE CONTRIBUTIVE, PATRIMONIO, SCIoglIMENTO E RINVIO.

- ARTICOLO 18.

Le contribuzioni annuali all'Associazione devono essere versate dagli Associati entro il 30 aprile di ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l'Isritto inadempiente verrà messo in mora e saranno sospesi nei suoi confronti i servizi e le agevolazioni. L'Isritto che non adempia nei termini fissati verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti con presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. Contro l'esclusione può essere proposto appello motivato al Collegio dei Probiviri; l'appello non sospende l'efficacia.

- ARTICOLO 19.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli Associati, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio, su parere del Collegio dei Revisori.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

E' fatto altresì obbligo all'Associazione di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ad organizzazioni interne alla categoria o comunque a fini di pubblica utilità.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma al Presidente, con possibilità di delega. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo delegare a terzi la gestione di tesoreria ed altri eventuali servizi.

- ARTICOLO 20.

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza semplice degli Associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Tale Assemblea regolerà altresì la devoluzione di eventuali attività patrimoniali, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

TITOLO IX^ - NORME FINALI

- ARTICOLO 21.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché allo Statuto del Sindacato Nazionale di categoria a cui l'Associazione abbia aderito.

- **ARTICOLO 22.**

Eventuali controversie che potessero sorgere tra l'Associazione, gli Associati e l'Organo amministrativo che esulano dalle specifiche competenze del Collegio dei Probiviri, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in comune ed il terzo di comune accordo tra le stesse o in difetto (su istanza della parte più diligente) dal Presidente del Tribunale di Bologna. In caso di vertenza multipolare (coinvolgente un minimo di parti superiori a due) verrà eletto di comune accordo un Collegio Arbitrale composto da un numero dispari di Arbitri scelto uno per ciascun contendente, con contemporanea designazione di quello mancante per raggiungere il numero dispari. In caso di disaccordo con detta ultima nomina, la scelta sarà rimessa al medesimo Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio Arbitrale farà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà ex bono et aequo la lite entro il termine di tre mesi dal suo insediamento.

Sono escluse tutte le controversie che per Legge non possono essere sottoposte al giudizio di organi giudicanti privati.

- **ARTICOLO 23.**

La durata dell'Associazione è fissata fino alla data del 31 dicembre 2040, fatta salva la decisione dell'Assemblea da prendersi ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Qualora alla data del 31 dicembre 2040 l'Assemblea non abbia deliberato la prosecuzione dell'Associazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere saranno i liquidatori del patrimonio esistente dell'Associazione con l'obbligo di devoluzione dello stesso ad una/più Associazioni di categoria aventi le medesime finalità istituzionali.